



COMUNE DI GUDO VISCONTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI
SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI**

Approvato con delib. C.C. n. 19 del 25.06.2010

INDICE

Titolo I

Principi generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani (c.d. “rifiuti assimilati”)
- Art. 5 - Esclusioni
- Art. 6 - Competenze ed attività del Comune
- Art. 7 – Tariffa per il servizio
- Art. 8 – Informazione e pubblicizzazione dei servizi
- Art. 9 - Attività ed oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

Titolo II

Norme relative al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

- Art. 10 - Principi
- Art. 11 - Ambito di raccolta
- Art. 12 - Norme generali di conferimento e raccolta
- Art. 13 - Conferimento e raccolta dei rifiuti organici umidi
- Art. 14 - Conferimento e raccolta della carta e cartone
- Art. 15 - Conferimento e raccolta dei rifiuti in plastica (c.d. “riutilizzabili”)
- Art. 16 - Conferimento e raccolta rifiuti indifferenziati – resto
- Art. 17 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani vegetali (c.d. “frazione verde”)
- Art. 18 - Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti
- Art. 19 - Conferimento e raccolta dei RAEE - beni durevoli
- Art. 20 - Conferimento del vetro e delle lattine
- Art. 21 - Conferimento differenziato di rifiuti lignei
- Art. 22 - Conferimento differenziato di rifiuti metallici
- Art. 23 – Conferimento degli indumenti dismessi

Titolo III

Norme relative al conferimento di rifiuti speciali o pericolosi

- Art. 24 – Principi
- Art. 25 - Conferimento di rifiuti inerti derivanti da attività edile
- Art. 26 - Conferimento delle terre da spazzamento
- Art. 27 - Conferimento differenziato degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio
- Art. 28 - Conferimento delle pile esauste
- Art. 29 - Conferimento dei medicinali scaduti
- Art. 30 - Conferimento differenziato delle batterie al piombo esauste
- Art. 31 - Conferimento degli oli e dei grassi vegetali e minerali esausti
- Art. 32 - Conferimento di pneumatici
- Art. 33 - Conferimento di prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F”
- Art. 34 - Conferimento di tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- Art. 35 - Conferimento di rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Titolo IV

Norme relative alla raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti

- Art. 36 - Modalità del servizio di raccolta
- Art. 37 - Modalità del servizio di trasporto
- Art. 38 - Smaltimento o recupero dei rifiuti
- Art. 39 - Controllo sullo smaltimento o sul recupero dei rifiuti

Titolo V

Servizi di igiene ambientale complementari

- Art. 40 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani c.d. esterni
- Art. 41 - Servizio di spazzamento stradale
- Art. 42 - Cestini portarifiuti
- Art. 43 - Pulizia dei fabbricati e delle aree a cielo aperto di proprietà privata
- Art. 44 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art. 45 - Pulizia delle aree di cantiere
- Art. 46 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art. 47 - Pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche e nelle aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 48 - Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Art. 49 - Carogne di animali
- Art. 50 - Servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti
- Art. 51 - Pozzetti stradali

Titolo VI

Area ecologica Ecocentro

- Art. 52 - Norme generali
- Art. 53 - Modalità di accesso
- Art. 54 - Verifica

Titolo VII

Divieti e controlli

- Art. 55 - Divieto di abbandono
- Art. 56 - Divieto di cernita
- Art. 57 - Divieto di difforme conferimento
- Art. 58 - Divieto di incendiare i rifiuti
- Art. 59 - Controlli

Titolo VIII

Sanzioni

- Art. 60 - Sanzioni

Titolo IX

Disposizioni finali

- Art. 61 - Entrata in vigore
- Art. 62 - Disposizioni finali
- Art. 63 - Abrogazioni di norme

Titolo I
Principi generali
Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani da destinare allo smaltimento o al recupero, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, nonché di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti stessi. Il presente regolamento assicura, in tutte le fasi della suddetta gestione, un'adeguata protezione dell'ambiente ed un'idonea tutela igienico-sanitaria, senza rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora, la fauna e senza inconvenienti da rumore e odori.

2. La gestione dei rifiuti di cui al comma precedente si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzazione e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti stessi, al fine di garantire un progetto di "sviluppo sostenibile" che assicuri la compatibilità tra ambiente ed economia.

3. In particolare, il presente regolamento stabilisce le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ivi comprese le modalità della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e promuovere il recupero degli stessi; le norme atte a garantire una distinzione e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché degli altri rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale; le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento; l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento; le modalità di gestione dell'area ecologica Ecocentro.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, s'intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" parte 4° del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ;
- b) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- c) conferimento: fase del produttore privato che, secondo modalità di preventiva separazione "a domicilio", accede al servizio pubblico relativo alla gestione dei rifiuti;
- d) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- e) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- f) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizioni di detti rifiuti ;
- g) utenza domestica: il produttore di rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- h) utenza non domestica: il produttore di rifiuti derivanti da attività produttive, commerciali e di servizi;

- i) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- l) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (ad esempio: la bottiglia di acqua minerale);
- m) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (ad esempio: il cartone o l'involucro plastico contenente un numero determinato di bottiglie);
- n) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- o) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente articolo, esclusi i residui di produzione.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità alla normativa vigente, i rifiuti sono classificati secondo l'origine in: rifiuti urbani e rifiuti speciali; e, secondo le loro caratteristiche chimico-fisiche, in pericolosi e non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità, così come meglio definiti nel successivo art.4;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e) e dell'art.35;

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dall'attività edilizia (provenienti da demolizioni e costruzioni), nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti derivanti da attività produttive (provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio);

d) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

f) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

g) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;

h) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato "D" alla parte 4° del D. Lgs.152/06 e s.m.i. , sulla base degli allegati G , H, I, alla medesima parte 4° .

Art. 4

Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani (c.d. "rifiuti assimilati")

1. Nelle more della determinazione statale dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento s'intendono per "rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani" quelli la cui composizione merceologica è sostanzialmente analoga per quantità e qualità alle tipologie di manufatti, materiali e sostanze che compongono i rifiuti urbani.

S'intendono, comunque, per "rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani", sotto il profilo qualitativo: la carta ed il cartone, il vetro, la plastica ed il metallo di piccole dimensioni, lattine, legno, sughero, rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (esclusi gli olii), abiti, prodotti tessili, rifiuti di mercati. Gli imballaggi primari e secondari sono considerati "rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani" solo per l'utenza che utilizza il prodotto imballato, mentre gli imballaggi secondari sono assimilati anche per l'utenza che commercia il prodotto imballato solo qualora si tratti di materiale raccolto in modo differenziato.

2. Ai fini del presente regolamento, sotto il profilo quantitativo, non sono considerati in alcun modo "rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani" quelli che, conferiti nella giornata prevista per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, eccedano il peso complessivo di Kg. 90 ed inoltre siano contenuti in più di n°3 sacchi trasparenti da 110 litri cadauno.

Art. 5

Esclusioni

Conformemente all'art. 185 del D.Lg.vo n.152/06 e s.m.i. sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i materiali esplosivi in disuso;
- e) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- f) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- g) i materiali vegetali, le terre ed il pietrame non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scoli ed irrigui.

Art. 6

Competenze ed attività del Comune

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune, che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lg.vo n.267/00 e sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'autorità d'ambito ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. La privativa di cui al primo comma non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati.

3. Il Comune garantisce il servizio di raccolta differenziata su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi marciapiedi; su altre strade soggette a pubblico transito, nei parchi, giardini pubblici ed altre aree verdi.

4. La gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, nonché degli altri servizi di igiene ambientale, può avvenire mediante affidamento ad un Ente Gestore, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal rispettivo contratto di servizio.

5. Il Comune nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, può, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 7 ***Tariffa per il servizio***

Per i servizi relativi alle attività di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle loro varie fasi, viene istituita una tariffa annuale, disciplinata con apposito regolamento, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri delle norme vigenti in materia.

Art.8 ***Informazione e pubblicizzazione dei servizi***

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, l'utenza sarà debitamente informata sulle finalità e modalità dei servizi stessi anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo, in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle motivazioni e gli obiettivi, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 9 ***Attività ed oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali***

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Tali soggetti sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti.

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità :

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti per distanze superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 tonn;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Titolo II

Norme relative al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

Art. 10

Principi

1. Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero di materiali ed energia.

2. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sono disciplinate, in via generale, dal successivo articolo 12 ed, in particolare, dai rispettivi articoli contenuti nel presente regolamento, nonché dalle eventuali ordinanze sindacali adottate in materia.

3. Le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati devono essere svolte in modo differenziato, assicurando la separazione dei rifiuti per frazioni merceologiche omogenee. A far tempo dall'attivazione del servizio di raccolta differenziata delle singole frazioni di rifiuto è obbligatorio il conferimento separato delle stesse, ad opera del produttore medesimo. Pertanto è fatto divieto di conferire materiali, di cui si effettua la raccolta separata, nei normali raccoglitori per i rifiuti o comunque smaltire gli stessi tramite il normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni.

4. L'inizio del servizio è stabilito dalle ore 06.00 in poi. Nel caso di coincidenza di giornate festive con i giorni stabiliti per la raccolta, il servizio sarà generalmente recuperato, previa idonea pubblicizzazione presso l'utenza.

Art. 11

Ambito di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati interessa l'intero territorio comunale. Lo svolgimento del servizio può variare frequenza per le utenze ubicate fuori dai centri abitati.

Art.12

Norme generali di conferimento e raccolta

1. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani e gli assimilati a mezzo di appositi involucri protettivi (sacchi o particolari contenitori), come meglio specificato più oltre, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ovvero con le modalità, negli orari e nei luoghi prescritti dal Comune. E' fatto divieto di conferire rifiuti sciolti e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente regolamento.

2. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti: urbani ingombranti, pericolosi, speciali non assimilati, allo stato liquido, e quelli che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto.

3. Gli involucri protettivi ed i contenitori di cui al primo comma devono possedere le caratteristiche di seguito specificate.

E' facoltà dei singoli proprietari di aree private dotarsi di idonei cassonetti, che rimarranno di proprietà privata e che dovranno essere esposti a cura dei proprietari sul ciglio della strada solo nei giorni e negli orari stabiliti, ovvero dalle ore 22.00 del giorno precedente quello fissato per il passaggio dei mezzi di raccolta.

Qualora la raccolta avvenga mediante cassonetti, essi devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

- devono essere compatibili con gli automezzi dell'Ente gestore del servizio;
- di materiale resistente all'uso;
- con superfici e raccordi interni atti a facilitarne la pulizia e per impedire fuoriuscite

accidentali;

- con volume pari a lt.1.100;
- facilmente accessibili a tutti gli utenti;
- dotati di sistemi di caricamento automatico e di idoneo impianto frenante;
- muniti di segnalazione catarifrangente per la loro temporanea locazione sulla sede stradale.

Gli utenti eviteranno di inserire nei cassonetti rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per impedirne la dispersione; il coperchio del cassonetto, dopo l'introduzione dei rifiuti, deve rimanere chiuso; nei cassonetti potranno essere stoccati esclusivamente i rifiuti domestici di cui al presente titolo. Sarà pure obbligo dei proprietari provvedere alla manutenzione e alla pulizia dei cassonetti.

I depositi o i cassonetti raccoglitori privati devono essere dimensionati per contenere almeno i rifiuti di quattro giorni, calcolato in base al numero massimo di utenti previsto nell'edificio. I titolari di attività nelle quali si producono rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità sono tenuti alla conservazione temporanea e al conferimento dei rifiuti prodotti mediante cassonetto.

Ove la raccolta viene effettuata mediante sacchi, il conferimento dei rifiuti è regolato nel seguente modo:

- ogni sacco deve essere trasparente ovvero deve consentire all'operatore la verifica immediata circa la conformità del materiale conferito;
- i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;
- poichè il prelievo avviene sul marciapiede o comunque a piano strada, i sacchetti dovranno essere esposti solo nei giorni e negli orari stabiliti ovvero dalle ore 21.00 del giorno precedente quello fissato per il passaggio dei mezzi di raccolta.

4. I contenitori indicati al comma precedente verranno acquistati dall'utente, e devono essere esposti in prospicenza del numero civico dello stabile e ritirati negli orari previsti per il servizio.

5. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. I materiali voluminosi devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro. I materiali conferiti in modo differenziato dovranno, nei limiti del possibile, essere sufficientemente puliti e non dovranno contenere liquidi o sostanze di alcun genere.

6. Con ordinanza sindacale può essere disposto che i rifiuti prodotti in un medesimo condominio di edifici siano conferiti in un unico contenitore. Per condominio di edifici, ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si intende il condominio regolato dagli artt. 1117-1139 del codice civile formato da almeno quattro utenti.

Art. 13

Conferimento e raccolta dei rifiuti organici umidi

1. Al fine di favorire il riutilizzo per produrre fertilizzante, potrà essere attivata la raccolta separata della frazione umida prodotta presso le mense pubbliche e private, le civili abitazioni, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti i mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

Sono considerati frazione umida: gli avanzi e gli scarti di generi alimentari, i residui di caffè, the, tisane, pane, pasta, riso e granaglie, tovaglioli di carta, bucce, torsoli, ossa, gusci d'uovo, noccioli di frutta, scarti di fiori da appartamento e simili.

2. I materiali organici umidi dovranno essere conferiti in appositi sacchi realizzati in materiale biodegradabile (c.d. "Mater-Bi"), imessi negli appositi cassonetti che saranno opportunamente forniti all'utenza, ed esposti secondo le modalità di cui all'articolo precedente.

3. Il servizio di raccolta della frazione umida avverrà due volte la settimana mediante servizio porta a porta. Nelle cascine e nei nuclei rurali isolati tale servizio potrà avvenire una volta la settimana. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, provvisoriamente, con ordinanza sindacale.

Art. 14

Conferimento e raccolta della carta e cartone

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta differenziata della carta da macero, quale ad esempio i giornali, le riviste, i cartoni delle confezioni alimentari, i cartoni in tetrapak (succhi di frutta, bevande, latte, vino e altro), gli imballi cartacei di ogni genere.

2. Il servizio di raccolta della carta da macero avverrà n° 1 (una) volta la settimana mediante servizio porta a porta. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, provvisoriamente, con ordinanza sindacale.

3. Detto conferimento deve riguardare la carta integra, pulita e non contaminata. L'utenza deve legare gli imballi e mettere il contenuto in sacchi o cartoni di carta. Quando gli imballi sono troppo voluminosi vanno rotti, piegati e pressati, ed esposti in modo tale da facilitarne la raccolta ed il trasporto.

4. L'utenza non domestica, nel caso di conferimento della carta e del cartone che ecceda la quantità di Kg. 90 per giornata di raccolta dovrà concordare il servizio di smaltimento direttamente con l'Ente Gestore, a proprie spese, previa specifica convenzione, o con altri operatori del settore.

5. Conformemente all'art.27 del presente regolamento, sono esclusi dal suddetto servizio gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi prodotti o utilizzati dai soggetti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 221 D.Lg.vo n.152/06 e s.m.i..

Art. 15

Conferimento e raccolta dei rifiuti in plastica (c.d. "riutilizzabili")

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili" da avviare al recupero, mediante conferimento in sacchi trasparenti per un massimo di n°3 sacchi da lt.110 ciascuno per giornata di raccolta. Ai fini del presente articolo sono considerati rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili" i seguenti rifiuti, quali ad esempio le bottiglie di: acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte; i flaconi/dispensatori di: sciroppi, creme, salse, yogurt; le confezioni rigide o flessibili, per affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura, le buste ed i sacchetti per: pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati, le vaschette porta uova, per carne e pesce, le vaschette per gelati e contenitori per dessert, le reti per frutta e verdura; i film e le pellicole per alimenti; i barattoli ed i coperchi per alimenti in polvere; le cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere; i flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, acqua distillata, i contenitori e barattoli per cosmetici; i contenitori rigidi e formati a sagoma per: articoli di cancelleria, rullini fotografici, giocattoli, ferramenta; le scatole e buste per capi di abbigliamento, le reggette per legature di pacchi, i vasi per vivaisti, i sacchi, sacchetti e buste, ecc.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili" avverrà n° 1 (una) volta la settimana mediante servizio porta a porta. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, provvisoriamente, con ordinanza sindacale.

3. L'utenza non domestica, nel caso di conferimento dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili" eccedente il doppio della quantità di cui al primo comma, dovrà concordare il servizio di smaltimento direttamente con l'Ente Gestore, a proprie spese, previa specifica convenzione, o con altri operatori del settore.

Art. 16

Conferimento e raccolta rifiuti indifferenziati - resto

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta della frazione indifferenziata da avviare al recupero energetico, mediante conferimento in sacchi trasparenti per un massimo di n°3 da lt. 110 ciascuno per giornata di raccolta .

2. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata, sino all'attivazione della raccolta dei rifiuti organici umidi, avverrà n° 2 (due) volte la settimana mediante servizio porta a porta. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, provvisoriamente, con ordinanza sindacale.

Art. 17

Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani vegetali (c.d. "frazione verde")

1. I rifiuti urbani vegetali quali ad esempio le ramaglie (ad esclusione del tronco di alberi e dei relativi rami portanti), i residui di potatura e sfalcio d'erba, di giardini e di orti costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzione di piante e fiori anche sulle sepolture dei cimiteri, devono essere smaltiti mediante conferimento in non più di n° 6 sacchi trasparenti da lt.110 cadauno o in numero di fascine equivalenti. Il servizio di raccolta della frazione verde avverrà n° 1 (una) volta la settimana mediante servizio porta a porta. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, provvisoriamente, con ordinanza sindacale.

2. Qualora fossero superati i quantitativi di rifiuti urbani vegetali sopra riportati, l'utenza dovrà concordare le modalità di conferimento e smaltimento direttamente con l'Ente Gestore, a proprie spese, previa specifica convenzione, o con altri operatori del settore.

3. La frazione verde dovrà essere conferita in modo da facilitare le operazioni di carico e di trasporto.

4. Tale raccolta differenziata è istituita anche presso l'Ecocentro.

5. I rifiuti vegetali derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico saranno smaltiti direttamente dalla Società incaricata del servizio di gestione del verde pubblico.

Art. 18

Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. Per rifiuti ingombranti s'intendono le seguenti tipologie di beni per uso domestico: divani, materassi, poltrone, porte, infissi, sedie e tavoli, stendipanni, mobili, arredamenti, ecc. L'utente avrà cura di frantumare le frazioni più grosse, in modo da ridurre l'ingombro.

2. Detti rifiuti devono essere conferiti:

a) mediante consegna diretta da parte dell'utenza nell'apposito contenitore collocato presso l'area ecologica, nei giorni ed orari stabiliti;

b) mediante esposizione nel giorno e nell'ora concordata con il Comune o con l'Ente Gestore, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. L'utenza può prenotare il servizio di ritiro per un limite massimo di n°5 (cinque) pezzi per raccolta.

3. L'utenza non domestica dovrà provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti tramite lo stesso Ente Gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

Art. 19

Conferimento e raccolta dei RAEE – Beni Durevoli

1. Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 151/05 e delle norme conseguenti, i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) o beni durevoli, ove non consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, devono essere esclusivamente conferiti :

a) mediante consegna diretta da parte dell'utenza nell'apposito contenitore collocato presso l'area ecologica, nei giorni ed orari stabiliti;

b) mediante esposizione nel giorno e nell'ora concordata con l'Ente Gestore, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

2. Per beni durevoli s'intendono le seguenti tipologie di rifiuti: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer e relativi accessori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.

3. L'utenza non domestica dovrà provvedere in proprio allo smaltimento dei beni durevoli tramite lo stesso Ente Gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

Art. 20

Conferimento del vetro e delle lattine

1. Il Comune promuove per l'utenza domestica e non domestica, il servizio porta a porta di raccolta differenziata del vetro e delle lattine in alluminio e in banda stagnata, nonché di oggetti metallici di piccole dimensioni, da avviare al recupero e al riciclaggio. Il servizio verrà svolto a mezzo di appositi cassonetti numerati da Lt. 35 per le utenze domestiche singole (fino a sei unità abitative) e da Lt. 120 e 240 per i condomini superiori a 6 unità abitative (sia con estensione orizzontale che verticale), nonché per le utenze non domestiche.

2. I cassonetti sono di proprietà comunale.

3. Il servizio di raccolta vetro e lattine avverrà una volta a settimana mediante servizio porta a porta. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, provvisoriamente, mediante ordinanza sindacale.

4. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei suddetti contenitori ed esposti in orari diurni ovvero a far tempo dalle ore 21.00 del giorno precedente.

5. Il vetro di grandi dimensioni (damigiane, lastre, ecc.) dovrà essere conferito nell'apposito contenitore presso l'area ecologica Ecocentro.

Art. 21

Conferimento differenziato di rifiuti lignei

1. Presso l'area ecologica Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta di rifiuti lignei.

2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori.

3. L'utenza non domestica dovrà provvedere, a proprie cure e spese, allo smaltimento dei rifiuti lignei tramite lo stesso Ente Gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

Art. 22

Conferimento differenziato di rifiuti metallici

1. Presso l'area ecologica Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, quali il ferro, l'acciaio, il piombo, il rame, la banda

stagnata.

2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori.

3. L'utenza non domestica dovrà provvedere, a proprie cure e spese, allo smaltimento dei rifiuti metallici tramite lo stesso Ente Gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

Art.23

Conferimento differenziato degli indumenti dismessi

E' promossa a favore delle associazioni umanitarie la raccolta di indumenti e calzature integri e puliti, mediante conferimento negli appositi contenitori che potranno essere dislocati sul territorio comunale. Detto servizio sarà opportunamente disciplinato da apposita convenzione.

Titolo III

Norme relative al conferimento di rifiuti speciali o pericolosi

Art. 24

Principi

1. Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti speciali o pericolosi, come descritti nel seguito.

2. I rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 3, 4° comma, del presente regolamento, provenienti dall'utenza domestica devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori di raccolta attrezzati dal Comune.

3. I rifiuti, urbani, speciali, pericolosi provenienti dall'utenza non domestica dovranno, invece, essere smaltiti dagli stessi produttori, secondo le disposizioni di legge, ovvero ricorrendo all'Ente Gestore, previa specifica convenzione, o tramite altri operatori di settore.

4. È facoltà del Comune o dell'Ente Gestore verificare, in qualsiasi momento, le modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dall'utenza non domestica mediante la richiesta di esibizione del registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lg.vo n.152/06 e s.m.i. o, nel caso di autosmaltimento, della documentazione di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lg.vo n.152/06 e s.m.i.

5. Le modalità di conferimento e di raccolta di tali rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle eventuali ordinanze sindacali adottate in materia.

6. Le attività di raccolta devono essere svolte in modo differenziato, assicurando la separazione dei rifiuti per frazioni merceologiche omogenee.

Art. 25

Conferimento di rifiuti inerti derivanti da attività edile

1. Chiunque occupi un'area pubblica o aperta al pubblico con cantieri edili è tenuto a restituire l'area, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi genere.

2. I resti ed i rifiuti di ogni genere derivanti dall'attività edile dovranno essere conferiti dall'utenza, a proprie cure e spese, presso centri autorizzati o previa specifica convenzione con l'Ente Gestore o con altri operatori del settore.

3. L'utenza domestica può conferire direttamente presso l'area ecologica Ecocentro i rifiuti derivanti da piccole manutenzioni, nel rispetto del limite quantitativo di n°5 secchi aventi capacità massima di litri 20 cadauno. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori.

Art. 26

Conferimento delle terre da spazzamento

1. Presso l'area ecologica Ecocentro è istituito il servizio di raccolta delle terre da spazzamento strade, originanti dai servizi di pulizia delle strade espletati dal Comune nell'ambito del territorio comunale.

2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti nell'area predisposta.

3. L'utente non domestico dovrà provvedere a propria cura e spese al conferimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con l'Ente Gestore o con altri operatori del settore.

Art. 27

Conferimento differenziato degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio

1. Conformemente all'art. 222 del D.Lg.vo n.152/06 e s.m.i. il Comune promuove per l'utenza domestica il servizio di raccolta degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio di carta e plastica al fine di garantire il recupero od il riciclo degli stessi, con le modalità previste agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

2. L'utenza non domestica dovrà provvedere direttamente, a propria cura e spese, alle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio prodotti o utilizzati ovvero tramite l'Ente Gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

Art. 28

Conferimento delle pile esauste

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta differenziata delle pile esauste.

2. A tal fine, sul territorio comunale e nei plessi pubblici, sono dislocati degli appositi contenitori nei quali l'utenza ha l'obbligo di conferire tale tipologia di rifiuto.

Art. 29

Conferimento dei medicinali scaduti

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta differenziata dei medicinali scaduti, avariati e/o inutilizzati.

2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori situati generalmente presso farmacie, ambulatori o presidi sanitari, senza il relativo imballo (foglietti illustrativi, scatole di carta o flaconi di vetro nel caso di pillole).

Art. 30

Conferimento differenziato delle batterie al piombo esauste

1. Presso l'area ecologica Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste.

2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori.

3. L'utente non domestico dovrà provvedere a propria cura e spese allo smaltimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con l'Ente Gestore o con altri operatori del settore.

Art. 31

Conferimento degli oli e dei grassi vegetali e minerali esausti

1. Presso l'area ecologica Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta degli oli e dei grassi vegetali esausti e degli oli e dei grassi minerali esausti.

2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori.
3. L'utente non domestico dovrà provvedere a propria cura e spese allo smaltimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con l'Ente Gestore o con altri operatori del settore.

Art. 32

Conferimento di pneumatici

1. Presso l'area ecologica Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta di pneumatici senza cerchione.
2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori.
3. L'utente non domestico dovrà provvedere a propria cura e spese allo smaltimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con l'Ente Gestore o con altri operatori del settore.

Art. 33

Conferimento di prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F"

1. Presso l'area ecologica Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F", quali (a titolo esemplificativo): vernici, inchiostri, solventi, adesivi, acidi, detergenti, insetticidi, ecc, ivi compresi toner e cartucce per stampanti e/o fotocopiatrici.
2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori.
3. In particolare, per toner e cartucce per stampanti e/o fotocopiatrici, sono dislocati sul territorio comunale degli appositi contenitori.
4. L'utente non domestico dovrà provvedere a propria cura e spese allo smaltimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con l'Ente Gestore o con altri operatori del settore.

Art. 34

Conferimento di tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

1. Presso l'area ecologica Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta di tubi fluorescenti (lampade al neon), lampade in genere ed altri rifiuti contenenti mercurio.
2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori.
3. L'utente non domestico dovrà provvedere a propria cura e spese allo smaltimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con l'Ente Gestore o con altri operatori del settore.

Art. 35

Conferimento di rifiuti cimenteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni

I rifiuti cimenteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti dai resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti (fatta eccezione della salma o di qualsiasi suo resto) sono classificati rifiuti speciali e devono essere conferiti presso cassonetti chiusi e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione, mediante specifiche ditte autorizzate.

Titolo IV
Norme relative alla raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti

Art. 36

Modalità del servizio di raccolta

1. È garantita la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuti.
2. Tempi e modalità per l'attuazione della raccolta delle diverse frazioni di rifiuto, diversi da quelli indicati nel presente regolamento, potranno essere ridefiniti, provvisoriamente, con ordinanza sindacale e diffusi con pubblici avvisi.

Art. 37

Modalità del servizio di trasporto

1. Il servizio di trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, lo stato di conservazione e di manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed ambientali.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.). La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta.

Art. 38

Smaltimento o recupero dei rifiuti

La fase finale di smaltimento o di recupero dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell'Ente Gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39

Controllo sullo smaltimento o sul recupero dei rifiuti

1. I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento o al recupero, secondo quanto previsto all'articolo precedente, devono essere pesati.
2. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nel contratto di servizio tra il Comune e l'Ente Gestore.

Titolo V
Servizi di igiene ambientale complementari
Art. 40

Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani c.d. esterni

Il Comune provvede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua, salvo poi rivalersi sui soggetti responsabili e, ove non individuati, sui proprietari ovvero i titolari di diritto reale o personale di godimento oppure i concessionari, per le spese relative al ripristino ambientale delle aree medesime. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le operazioni di bonifica dei siti inquinati di cui al titolo 5° della parte 4° del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 41

Servizio di spazzamento stradale

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati su tutte le aree pubbliche, la cui determinazione viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- le strade e piazze classificate comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico in via permanente;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purchè presentino tutti i seguenti requisiti:
 - o siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.),
 - o siano collegate con via pubblica,
 - o siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi,
 - o siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel contratto di servizio tra il Comune e l'Ente Gestore.

Art. 42

Cestini portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune, anche tramite l'Ente gestore secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi, inoltre, del loro periodico svuotamento, della loro pulizia interna ed esterna e della relativa manutenzione.

2. È vietato introdurre in tali cestini: rifiuti interni di origine domestica, tossici, vetri, pericolosi od infiammabili e che non siano di piccola dimensione.

3. È vietato danneggiare, rimuovere i cestini portarifiuti, nonché imbrattarli e affiggervi materiali di qualsiasi natura.

4. È vietato utilizzare i cestini porta rifiuti per lo smaltimento ordinario dei rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni, uffici, ecc.

Art. 43

Pulizia dei fabbricati e delle aree a cielo aperto di proprietà privata

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonchè delle aree a cielo aperto private qualunque sia l'uso e la destinazione, recintate e non, devono mantenerle pulite e sgombre da rifiuti di qualsivoglia

tipologia, anche se abbandonati da terzi.

2. In caso di scarico abusivo sulle aree di cui al precedente comma, i predetti soggetti sono obbligati in solido con i responsabili, anche se non individuati, allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino ambientale dei luoghi.

Art. 44

Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati al dettaglio, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle eventuali specifiche ordinanze sindacali.

2. Questo articolo si applica anche nei confronti dei venditori itineranti.

Art. 45

Pulizia delle aree di cantiere

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, e, in ogni caso, è obbligato a non abbandonarvi residui di qualsiasi genere.

In particolare in caso di demolizione dovrà provvedere ad adottare ogni possibile sistema o accorgimento (tubi di caduta, reti, ecc.) per evitare l'eccessiva polverosità o dispersione di materiale all'esterno del cantiere.

Art. 46

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 47

Pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche e nelle aree occupate da pubblici esercizi

1. Chiunque intenda organizzare una qualsiasi manifestazione, sagra, festa o simili su aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto a garantire la pulizia delle aree stesse durante ed al termine dell'evento, anche mediante apposita convenzione con l'Ente Gestore, fatte salve diverse indicazioni contenute nel provvedimento autorizzativo.

2. In caso di inottemperanza, gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia e lo sgombero delle aree sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, birrerie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata. Ogni singolo gestore dovrà altresì dotarsi di idoneo raccoglitore per mozziconi di sigarette, del tipo a colonna, con ingombro massimo alla base di cm.40x40 e in altezza cm.100, curandone la relativa pulizia.

Art. 48

Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve evitare l'abbandono di rifiuti sull'area pubblica o di uso pubblico.
2. In ogni caso, al termine di dette operazioni, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
3. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cure e spese alla pulizia suddetta.
4. Qualora ciò non avvenisse, la pulizia verrà effettuata direttamente dall'Ente Gestore, fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati di cui ai commi precedenti.

Art. 49

Carogne di animali

Le carogne di animali, anche se giacenti su suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'A.S.L. competente.

Art. 50

Servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti

Sono di competenza del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni le seguenti prestazioni:

- pulizia periodica delle fontanelle e monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli stradali, delle aiuole e di altre aree pubbliche;
- pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche;
- deaffissione di manifesti abusivi e cancellazione di scritte non consentite dai manufatti e dai fabbricati pubblici;
- pulizia della carreggiata, su chiamata del Comune, a seguito di incidente stradale o di perdita del carico da parte dei veicoli (fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente), limitatamente alle strade comprese entro il perimetro di spazzamento.

Art. 51

Pozzetti stradali

È vietato introdurre rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, nonchè asportare qualsiasi cosa, nei pozzetti, nelle caditoie e simili.

Titolo VI
Area ecologica Ecocentro
Art. 52
Norme generali

1. Il Comune individua quale centro di raccolta rifiuti l'area sita in Via Antebiago denominata "Ecocentro".
2. Presso tale area potranno essere conferite le tipologie di rifiuti individuate nella relativa autorizzazione, così come disciplinato nel presente regolamento.
3. Il servizio è rivolto esclusivamente all'utenza domestica.
4. Tali rifiuti devono essere conferiti all'interno degli appositi contenitori che saranno distinti per tipologia merceologica di rifiuti.
5. È vietato il conferimento dei rifiuti presso l'area ecologica Ecocentro agli utenti domestici e non domestici non residenti sul territorio comunale.
6. Eventuali conferimenti di elevato quantitativo, volume o natura, dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Ente Gestore.

Art. 53
Modalità di accesso

1. L'accesso all'area ecologica Ecocentro è consentito, nei giorni e negli orari di apertura stabiliti nella relativa convenzione, agli utenti domestici mediante esibizione al personale di servizio di un documento di riconoscimento che attesti la residenza nel territorio del Comune di Gudo Visconti.
2. L'accesso all'area ecologica Ecocentro nei giorni e negli orari non aperti al pubblico è vietata.

Art. 54
Verifica

1. Il Comune o l'Ente Gestore si riserva la facoltà di eseguire il controllo dei rifiuti prima dello scarico e di respingerli qualora contengano, anche solo in parte, rifiuti non disciplinati dal presente regolamento o esclusi dall'autorizzazione per la gestione dell'area.
2. In tale ipotesi, il Comune o l'Ente Gestore si riserva, altresì, la facoltà di interdire l'accesso all'area ecologica Ecocentro e lo scarico dei rifiuti.

Titolo VII
Divieti e controlli
Art. 55
Divieto di abbandono

1. È vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
2. È vietato l'abbandono dei rifiuti al di fuori o ai lati dei punti di raccolta appositamente istituiti.
3. In caso di inosservanza, la pulizia avverrà a cura del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché il relativo procedimento sanzionatorio ai sensi del presente regolamento

Art. 56
Divieto di cernita

È vietata ogni forma di rovistamento, cernita o recupero non autorizzato dei rifiuti che sono stati conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale o presso l'area ecologica Ecocentro.

Art. 57
Divieto di difforme conferimento

1. È vietato il conferimento dei rifiuti con modalità difformi a quelle disciplinate dal presente regolamento e dalle rispettive ordinanze sindacali adottate in materia.
2. È vietato esporre i rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari indicati per il servizio di raccolta.
3. È vietato l'uso improprio o il danneggiamento dei contenitori forniti dal Comune o dall'Ente Gestore per la raccolta dei rifiuti.

Art. 58
Divieto di incendiare i rifiuti

1. È vietato incendiare i rifiuti.
2. È vietato conferire all'interno degli appositi contenitori, dislocati sul territorio comunale o presso l'area ecologica Ecocentro, materiale infiammabile od acceso.

Art. 59
Controlli

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'ASL, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Titolo VIII
Sanzioni
Art. 60
Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca un più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla L.n.689/81.

2. Le violazioni previste dall'art. 24 (*principi*), 4° comma, del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €25,00 a €150,00 – pagamento in misura ridotta €50,00.

3. Le violazioni previste dall'art. 25 (*conferimento di rifiuti inerti derivanti da attività edile*), 1° e 2° co., del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €75,00 a €450,00 – pagamento in misura ridotta €150,00.

4. Le violazioni previste dall'art. 42 (*cestini portarifiuti*), 2°, 3° e 4° co., del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €25,00 a €150,00 – pagamento in misura ridotta €50,00.

5. Le violazioni previste dall'art. 43 (*pulizia dei fabbricati e delle aree a cielo aperto di proprietà privata*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €25,00 a €150,00 – pagamento in misura ridotta €50,00.

6. Le violazioni previste dall'art. 44 (*pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00 – pagamento in misura ridotta €100,00.

7. Le violazioni previste dall'art. 45 (*pulizia delle aree di cantiere*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €75,00 a €450,00 – pagamento in misura ridotta €150,00.

8. Le violazioni previste dall'art. 46 (*pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €75,00 a €450,00 – pagamento in misura ridotta €150,00.

9. Le violazioni previste dall'art. 47 (*pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche e nelle aree occupate da pubblici esercizi*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00 – pagamento in misura ridotta €100,00. Dopo l'accertamento della terza violazione al comma 3 dell'art.47 verrà revocata la concessione; non potrà esserne concessa una nuova prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di revoca.

10. Le violazioni previste dall'art. 48 (*attività di carico e scarico di merci e materiali*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00 – pagamento in misura ridotta €100,00.

11. Le violazioni previste dall'art. 51 (*pozzetti stradali*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €25,00 a €150,00 – pagamento in misura ridotta €50,00.

12. Le violazioni previste dall'art. 52 (*norme generali*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00 – pagamento in misura ridotta €100,00.

13. Le violazioni previste dall'art. 53 (*modalità di accesso*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00 – pagamento in misura ridotta €100,00.

14. Le violazioni previste dall'art. 55 (*divieto di abbandono*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €75,00 a €450,00 – pagamento in misura ridotta €150,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione pecuniaria da €25,00 a €150,00 – pagamento in misura ridotta €50,00.

15. Le violazioni previste dall'art. 56 (*divieto di cernita*) e dall'art. 58 (*divieto di incendiare i rifiuti*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €25,00 a €150,00 – pagamento in misura ridotta €50,00.

16. Le violazioni previste dall'art. 57 (*divieto di difforme conferimento*) del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00 – pagamento in misura

ridotta €100,00.

17. Nel caso in cui dalle violazioni delle disposizioni del presente regolamento derivi l'insozzamento delle pubbliche vie, oltre alla sanzione prevista dai commi precedenti, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00 – pagamento in misura ridotta €150,00.

18. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto a sostenerne le spese per il ripristino dello stato dei luoghi, per la rimozione, avvio e recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Titolo IX
Disposizioni finali
Art. 61
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Art. 62
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla normativa vigente in materia di rifiuti, nonché da quanto previsto da altri regolamenti comunali, con particolare riferimento a quello di Polizia Urbana.

Art. 63
Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intende abrogato il precedente regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani approvato rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 31 del 29.06.1994 e n°27 del 03.06.1998.

2. Ogni altra disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si intende abrogata.